

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo in fattura e spese sostenute in nome e per conto del cliente

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

**LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME
STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Come noto, in base a quanto previsto dall'[articolo 6](#) della Tabella allegata al **D.P.R. 642/1972**, l'**imposta sul valore aggiunto** e l'**imposta di bollo** sono tra loro **alternative**.

Di conseguenza quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accredito riguardano pagamenti di **corrispettivi assoggettati ad Iva**, gli stessi sono **esenti dall'imposta di bollo**, a condizione che tali documenti contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di **operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto**.

L'imposta di bollo va invece applicata (nella **misura di 2,00 euro**) alle fatture, sia cartacee che elettroniche, **emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro**, salvo specifiche esclusioni.

In pratica, il **principio di alternatività** comporta che siano **esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto**:

- le **fatture**, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti **riguardanti operazioni soggette ad Iva** (sia quando l'Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- le fatture riguardanti **operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari) ed a **cessioni intracomunitarie di beni** (articolo 15 Tabella allegato B **D.P.R. 642/1972**);
- le fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della **cessione di prodotti editoriali**;
- le fatture fra organi della Pubblica Amministrazione (**articolo 15, Tabella allegato B, D.P.R. 642/1972**);

- le fatture relative ad **operazioni in reverse charge** (circolare 37/E/2006).

Sono invece **soggette** all'imposta di bollo tutte le fatture (o documenti) aventi un **importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del **requisito oggettivo o soggettivo** ([articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972](#));
- le **fatture fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale** ([articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972](#));
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento ([articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972](#));
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate** alle **cessioni all'esportazione** ([articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#)), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (**risoluzione 415755/1973 e 311654/1984**);
- le **fatture non imponibili** per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ([articolo 9 D.P.R. 633/1972](#)), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (**risoluzione 290586/1978**), che sono pertanto esenti da bollo;
- le fatture riguardanti operazioni **esenti Iva** ([articolo 10 D.P.R. 633/1972](#));
- le fatture riguardanti operazioni **escluse Iva** ([articolo 15 D.P.R. 633/1972](#)).

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, si segnala una recente **risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 491 del 20.7.2021**, che ha trattato il caso delle somme indicate in fattura, di ammontare superiore a 77,47 euro, relative a **spese sostenute in nome e per conto del cliente**.

In particolare il caso trattato riguarda la fattura di un notaio nella quale sono indicati sia l'onorario per la prestazione resa, assoggettato ad Iva, che spese sostenute dallo stesso in nome e per conto del cliente, **escluse dalla base imponibile** Iva ai sensi dell'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#).

L'Agenzia ha innanzitutto confermato che, **non** potendo nel caso di specie trovare applicazione la **disposizione derogatoria** di cui all'articolo 6 della Tabella annessa al **D.P.R. 642/1972**, la fattura recante addebitamenti esclusi da Iva è soggetta all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.

Nel caso infatti di fatture che presentano **contemporaneamente** importi assoggettati ad Iva e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva: **se quest'ultimo è superiore a 77,47 euro** l'imposta di bollo va applicata ([risoluzione 98/E/2001](#)).

L'Agenzia ha inoltre precisato che, nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, **le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente** (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di

segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), può trovare applicazione l'articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 che **esenta dall'imposta di bollo**, per quanto di interesse, gli atti relativi alla **riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato**.

Infine, con riferimento al momento in cui assolvere l'imposta di bollo, ha ritenuto che tale momento coincida con quello dell'**emissione della fattura elettronica**.

Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell'eventuale **superamento** dell'ammontare di **77,47 euro** che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'**imposta di bollo**.